

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1899)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORVIDI, KUNTZE, MARIS, GRAMEGNA e RENDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1966

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, modificato dall'articolo 3, comma terzo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1949, n. 1331, modificato dall'articolo 3, comma terzo, della legge 27 maggio 1959, n. 324, dispone:

«... l'aumento di cui al precedente comma non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona provvista di reddito di lavoro subordinato o indipendente di importo superiore a lire 30.000 lorde ovvero di pensione non di guerra (compresi l'assegno di caroviveri od altri assegni analoghi) a carico dello Stato o di altri enti pubblici di importo superiore a lire 30.000 mensili lorde ».

La disposizione si risolve in un vero e proprio trattamento di sfavore per i percettori di redditi derivanti da lavoro ovvero di pensione non di guerra. Invero, se del nucleo familiare fa parte altra persona provvista di un reddito di natura diversa — ad esempio di categoria A — la limitazione suddetta non si applica così che si viene a creare una vera e propria disuguaglianza fra i cittadini forniti di reddito di lavoro o di pensione non di guerra e quelli che fruiscono di redditi di altra natura e ciò con evidente ingiustificato vantaggio di questi ultimi, in contrasto coi principi fondamentali della Costituzione (articoli 1 e 3).

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Il comma secondo dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, modificato dal comma terzo dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è abrogato.